ALLEGATO VI – Istruzioni per l'informativa sull'ambito di applicazione   
del quadro regolamentare

**Modello EU LI1: differenze tra l'ambito del consolidamento contabile e quello del consolidamento prudenziale e associazione delle categorie di bilancio alle categorie di rischio regolamentari** Formato flessibile.

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR")[[1]](#footnote-1) seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU LI1 di cui all'allegato V delle soluzioni IT dell'ABE.

|  |  |
| --- | --- |
| Riferimenti giuridici e istruzioni | |
| **Numero  di riga** | **Spiegazione** |
| Da 1 a XXX | **Totale attività**  La struttura delle righe è uguale a quella dello stato patrimoniale utilizzato nell'ultima informativa di bilancio disponibile dell'ente.  L'espressione «informativa di bilancio» si riferisce ai bilanci d'esercizio individuale o consolidato di cui agli articoli 4 e 24 della direttiva 2013/34/UE[[2]](#footnote-2) e (quando applicabile) ai bilanci redatti ai sensi dei principi contabili internazionali omologati dall'UE in applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002[[3]](#footnote-3). |
| Da 1 a XXX | **Totale passività**  La struttura delle righe è uguale a quella dello stato patrimoniale utilizzato nell'ultima informativa di bilancio disponibile dell'ente.  L'espressione "informativa di bilancio" si riferisce ai bilanci d'esercizio individuale o consolidato di cui agli articoli 4 e 24 della direttiva 2013/34/UE e (quando applicabile) ai bilanci redatti ai sensi dei principi contabili internazionali omologati dall'UE e adottati in applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002. |

|  |  |
| --- | --- |
| Riferimenti giuridici e istruzioni | |
| **Riferimento della colonna** | **Spiegazione** |
| **a** | **Valori contabili riportati nel bilancio pubblicato**  Importo riportato nell'attivo e nel passivo dello stato patrimoniale redatto conformemente ai requisiti di consolidamento di cui alla disciplina contabile applicabile, tra cui le direttive 2013/34/UE e 86/635/CEE[[4]](#footnote-4) o i principi contabili internazionali omologati nell'UE. |
| **b** | **Valori contabili nell'ambito del consolidamento prudenziale**  Importo riportato nell'attivo e nel passivo dello stato patrimoniale redatto secondo i requisiti in materia di consolidamento prudenziale di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, del CRR.  Se l'ambito del consolidamento contabile e quello del consolidamento prudenziale sono identici, le colonne a) e b) di questo modello sono unite. |
| **c** | **Valori contabili degli elementi soggetti al quadro relativo al rischio di credito**  Valori contabili nell'ambito del consolidamento prudenziale degli elementi (diversi dagli elementi fuori bilancio) ai quali si applica la parte tre, titolo II, capi 2 e 3, del CRR. |
| **d** | **Valori contabili degli elementi soggetti al quadro relativo al rischio di controparte**  Valori contabili nell'ambito del consolidamento prudenziale degli elementi (diversi dagli elementi fuori bilancio) ai quali si applica la parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. |
| **e** | **Valori contabili degli elementi soggetti al quadro relativo alla cartolarizzazione**  Valori contabili nell'ambito del consolidamento prudenziale degli elementi (diversi dagli elementi fuori bilancio) esterni al portafoglio di negoziazione ai quali si applica la parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. |
| **f** | **Valori contabili degli elementi soggetti al quadro relativo al rischio di mercato**  Valori contabili nell'ambito del consolidamento prudenziale degli elementi (diversi dagli elementi fuori bilancio) ai quali si applica la parte tre, titolo IV, del CRR. In questa colonna sono inclusi gli elementi corrispondenti alle posizioni verso la cartolarizzazione incluse nel portafoglio di negoziazione, alle quali si applicano i requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, del CRR. |
| **g** | **Valori contabili degli elementi non soggetti a requisiti di fondi propri o soggetti a deduzione dai fondi propri**  Valori contabili nell'ambito del consolidamento prudenziale degli elementi (diversi dagli elementi fuori bilancio) non soggetti ai requisiti di fondi propri conformemente al CRR; valori contabili nell'ambito del consolidamento prudenziale degli elementi (diversi dagli elementi fuori bilancio) soggetti a deduzione dai fondi propri conformemente alla parte due del CRR.  A titolo esemplificativo, tra gli elementi dedotti possono figurare quelli elencati agli articoli 37, 38, 39 e 41 del CRR.  Gli importi indicati per le attività corrispondono agli importi effettivamente dedotti dai fondi propri, prendendo in considerazione eventuali compensazioni con passività deducibili (ed eventuali soglie), applicabili a norma degli articoli pertinenti della parte due del CRR.  Quando gli elementi elencati all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), e all'articolo 48 del CRR, anziché essere dedotti, ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %, non sono inseriti nella colonna g) di questo modello, ma nelle apposite colonne del modello EU LI1. Questo vale anche per eventuali altri elementi con fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % conformemente ai requisiti del CRR.  Gli importi indicati per le passività corrispondono all'importo delle passività che devono essere prese in considerazione per la determinazione dell'importo delle attività da dedurre dai fondi propri conformemente agli articoli pertinenti della parte due del CRR. Inoltre in questa colonna sono indicate tutte le passività diverse da quelle a cui si applicano i) i requisiti della parte tre, titolo II, capo 4, del CRR, o ii) i requisiti della parte tre, titolo II, capo 6, e della parte tre, titolo IV, del CRR. |
| **Tutte** | Se un elemento è soggetto a requisiti patrimoniali conformemente a più di un quadro per il rischio, i valori sono indicati in tutte le colonne corrispondenti ai requisiti patrimoniali a cui essi si riferiscono. Di conseguenza in questo modello la somma degli importi indicati nelle colonne da c) a g) può essere maggiore dell'importo indicato nella colonna b). Gli enti forniscono spiegazioni qualitative sulle attività e sulle passività che sono soggette ai requisiti patrimoniali di più quadri per il rischio tra quelli elencati nella parte tre del CRR. |

**Modello EU LI2: principali fonti di differenze tra gli importi delle esposizioni determinati a fini regolamentari e i valori contabili nel bilancio** - Formato fisso

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettera d), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU LI2 di cui all'allegato V del presente regolamento di esecuzione.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di riga** | **Spiegazione** |
| 1 | **Valore contabile delle attività nell'ambito del consolidamento prudenziale**  Gli importi delle colonne da b) a e) di questo modello sono gli stessi degli importi delle colonne da c) a f) del modello EU LI1. |
| 2 | **Valore contabile delle passività nell'ambito del consolidamento prudenziale**  Gli importi delle colonne da b) a e) di questo modello sono gli stessi degli importi delle colonne da c) a f) del modello EU LI1. |
| 3 | **Importo netto totale nell'ambito del consolidamento prudenziale**  Importo successivo alla compensazione in bilancio tra le attività e le passività nell'ambito del consolidamento prudenziale, a prescindere dall'ammissibilità di tali attività e passività ai fini delle regole di compensazione specifiche previste dalla parte tre, titolo II, capi 4 e 5, e dal titolo IV del CRR.  L'importo di questa riga è pari al valore della riga 1 ridotto del valore della riga 2 di questo modello. |
| 4 | **Importi fuori bilancio**  Includere nelle colonne da a) a d) di questo modello le esposizioni fuori bilancio originarie determinate in base all'ambito del consolidamento prudenziale, prima dell'applicazione di un fattore di conversione, se del caso. |
| 5 | ***Differenze di valutazione***  Impatto del valore contabile delle rettifiche di valore conformemente alla parte due, titolo I, capo 2, articolo 34, e della parte tre, titolo I, capo 3, articolo 105, del CRR sulle esposizioni incluse nel portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo in conformità della disciplina contabile applicabile.  Tale importo è coerente con l'importo della riga 7 del modello EU CC1 e con l'importo della riga 12, colonna f), del modello EU PV1. |
| 6 | ***Differenze dovute a regole di compensazione diverse da quelle già incluse nella riga 2 di questo modello***  Questo elemento si riferisce agli importi netti delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio dopo l'applicazione delle regole di compensazione specifiche di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 5 e titolo IV, del CRR. L'impatto dell'applicazione delle regole di compensazione può essere negativo (qualora sia necessario compensare più esposizioni rispetto alle compensazioni in bilancio della riga 2) o positivo (qualora l'applicazione delle regole di compensazione di cui al CRR determini un importo inferiore da compensare rispetto alla compensazione in bilancio della riga 2). |
| 7 | ***Differenze dovute al trattamento delle rettifiche di valore***  Reintegrazione nel valore dell'esposizione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (come definite nel regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione[[5]](#footnote-5)) dedotte, in conformità della disciplina contabile applicabile, dal valore contabile delle esposizioni a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR. Per quanto riguarda le esposizioni ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR, quando il valore contabile riportato in bilancio nell'ambito del consolidamento prudenziale è ridotto da elementi qualificabili come rettifiche di valore su crediti generiche di cui al suddetto regolamento delegato, tali elementi sono reintegrati nel valore dell'esposizione. |
| 8 | ***Differenze dovute all'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito***  Impatto sul valore dell'esposizione nell'ambito del consolidamento prudenziale dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito definite nel CRR. |
| 9 | ***Differenze dovute ai fattori di conversione del credito***  Impatto sul valore delle esposizioni fuori bilancio nell'ambito del consolidamento prudenziale dell'applicazione dei fattori di conversione pertinenti conformemente al CRR.  Il fattore di conversione degli elementi fuori bilancio, da ponderare per il rischio in applicazione della parte tre, titolo II, del CRR, è determinato conformemente agli articoli 111, 166, 167 e 182 (applicabili per il rischio di credito) e all'articolo 246 (applicabile per il rischio di cartolarizzazione) del CRR. |
| 10 | ***Differenze dovute alla cartolarizzazione con trasferimento del rischio***  Impatto sul valore delle esposizioni cartolarizzate dell'uso di operazioni cartolarizzate per trasferire il rischio di credito a terzi conformemente al CRR. |
| 11 | ***Altre differenze*** *(se pertinenti)*  Altri fattori determinanti significativi delle differenze tra i valori contabili del bilancio nell'ambito del consolidamento prudenziale e gli importi delle esposizioni considerati a fini regolamentari.  Gli enti integrano nella tabella EU LIA le informazioni quantitative incluse in questa riga con spiegazioni qualitative sui principali fattori determinanti di tali differenze. |
| 12 | **Importi delle esposizioni considerati ai fini regolamentari**  Importo aggregato considerato come punto di partenza per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (RWEA) dopo l'applicazione dei metodi CRM diversi dalla compensazione di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR, e dopo l'applicazione dei requisiti di compensazione di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 5, e titolo IV dello stesso regolamento per ciascuna delle categorie di rischio.  In caso di applicazione del metodo standardizzato, si tratta del valore dopo le rettifiche su crediti specifiche, le rettifiche di valore supplementari conformemente agli articoli 34 e 110 del CRR e le altre riduzioni di fondi propri relative all'elemento dell'attivo. Per gli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I del presente regolamento di esecuzione, il valore dell'esposizione è pari al valore nominale dopo la riduzione delle rettifiche di valore su crediti specifiche moltiplicato per la percentuale applicabile di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettere a) e d), del CRR.  Per il metodo IRB, il valore pubblicato è il valore dell'esposizione ai sensi degli articoli 166, 167 e 168 del CRR.  Pertanto i valori contabili di cui al bilancio nell'ambito del consolidamento prudenziale sono indicati nelle corrispondenti righe da 1 a 3 di questo modello, mentre le esposizioni originarie fuori bilancio sono indicate nella riga 4 di questo modello. Eventuali aggiunte o riduzioni regolamentari specifiche relative a tali importi sono incluse nelle righe da 5 a 11 di questo modello per spiegare come riconciliare tali importi con l'importo dell'esposizione considerato a fini regolamentari come il punto di partenza del calcolo degli RWEA conformemente a ciascuno dei quadri indicati nelle colonne da b) a e) di questo modello. Ciò significa che, in particolare per il rischio di credito, gli importi delle esposizioni considerati a fini regolamentari da indicare nella riga 12 di questo modello saranno diversi dai valori contabili indicati nel bilancio nell'ambito del consolidamento prudenziale, a causa del particolare trattamento regolamentare degli accantonamenti contabili per il calcolo degli RWEA. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Riferimento della colonna** | **Spiegazione** |
| **a** | **Totale**  Totale nella colonna a) del modello EU LI2 = importi della colonna b) del modello EU LI1 – importi della colonna g) del modello EU LI1. |
|  | La ripartizione delle colonne da b) a e) in funzione delle categorie regolamentari di rischio corrisponde alla ripartizione elencata nella parte tre del CRR. |
| **b** | **Quadro relativo al rischio di credito**  Esposizioni di cui alla parte tre, titolo II, del CRR  Le esposizioni nel quadro relativo al rischio di credito corrispondono all'importo dell'esposizione utilizzato nel metodo standardizzato per il rischio di credito (cfr. parte tre, titolo II, capo 2, articolo 111, del CRR) o alle esposizioni al momento del default al rischio di credito – metodo IRB (cfr. parte tre, titolo II, capo 3, articoli 166, 167 e 168, del CRR). |
| **c** | **Quadro relativo alla cartolarizzazione**  Esposizioni esterne al portafoglio di negoziazione di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR  Le esposizioni verso la cartolarizzazione sono determinate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, articolo 246, del CRR. |
| **d** | **Quadro relativo al rischio di controparte (CCR)**  Esposizioni di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. |
| **e** | **Quadro relativo al rischio di mercato**  Le esposizioni al rischio di mercato corrispondono alle posizioni soggette al quadro relativo al rischio di mercato di cui alla parte tre, titolo IV, del CRR.  In relazione a questa colonna sono indicate solo le righe da 1 a 3 e 12 di questo modello. |
| tutte | Se un elemento è soggetto a requisiti patrimoniali conformemente a più di un quadro relativo al rischio, esso è indicato in tutte le colonne corrispondenti ai requisiti patrimoniali. Di conseguenza in questo modello la somma degli importi indicati nelle colonne da b) a e) può essere maggiore dell'importo indicato nella colonna a). Gli enti forniscono spiegazioni qualitative sulle attività e sulle passività che sono soggette ai requisiti patrimoniali di più quadri relativi al rischio tra quelli elencati nella parte tre del CRR. |

**Modello EU LI3: descrizione delle differenze tra gli ambiti di consolidamento (soggetto per soggetto)**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettera b), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU LI3 di cui all'allegato V del presente regolamento di esecuzione.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di riga** | **Spiegazione** |
|  | Le righe sono flessibili. Sono pubblicate le informazioni relative a tutti i soggetti inclusi negli ambiti del consolidamento contabile e del consolidamento prudenziale quali definiti in conformità, rispettivamente, della disciplina contabile applicabile e della parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3 del CRR per i quali il metodo del consolidamento contabile è diverso dal metodo del consolidamento prudenziale. Una riga per ciascun soggetto. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Riferimento della colonna** | **Spiegazione** |
| a | **Denominazione del soggetto**  Denominazione commerciale di qualsiasi soggetto incluso o dedotto dagli ambiti del consolidamento contabile e prudenziale dell'ente. |
| b | **Metodo di consolidamento contabile**  Il metodo di consolidamento utilizzato in conformità della disciplina contabile applicabile. |
| Da c a g | **Metodo di consolidamento prudenziale**  Il metodo di consolidamento attuato ai fini della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.  Sono pubblicati almeno i metodi elencati nell'articolo 436, lettera b), del CRR.  Gli enti spuntano le colonne pertinenti per identificare il metodo di consolidamento relativo a ciascun soggetto in base alla disciplina contabile e indicano se, nell'ambito del consolidamento prudenziale, il soggetto è i) consolidato integralmente; ii) consolidato proporzionalmente; iii) rilevato con il metodo del patrimonio netto; iv) non è né consolidato né dedotto; v) dedotto. |
| **h** | **Descrizione del soggetto**  Breve descrizione del soggetto, che riporti (almeno) le informazioni sul relativo settore di attività. |

**Tabella EU LIA: descrizione delle differenze tra gli importi delle esposizioni in bilancio e quelli delle esposizioni determinati a fini regolamentari** - Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettere b) e d), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU LIA di cui all'allegato V del presente regolamento di esecuzione.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di riga** | **Spiegazione** |
| a) | Gli enti spiegano e quantificano le origini di eventuali differenze significative tra gli importi nelle colonne a) e b) del modello EU LI1, indipendentemente dal fatto che tali differenze derivino da regole di consolidamento diverse o dall'utilizzo di principi contabili diversi tra il consolidamento contabile e quello regolamentare. |
| b) | Gli enti spiegano l'origine delle differenze tra i valori contabili determinati nell'ambito del consolidamento prudenziale e gli importi considerati ai fini regolamentari presentati nel modello EU LI2. |

**Tabella EU LIB: altre informazioni qualitative sull'ambito di applicazione** - Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettere f), g) e h), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU LIB di cui all'allegato V del presente regolamento di esecuzione.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di riga** | **Spiegazione** |
| a) | Gli enti indicano eventuali impedimenti di fatto o di diritto attuali o attesi che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'impresa madre e le sue filiazioni. |
| b) | Se del caso, gli enti pubblicano le denominazioni delle filiazioni non incluse nel consolidamento. |
| c) | Se del caso, gli enti indicano le circostanze in cui ricorrono alla deroga di cui all'articolo 7 del CRR o al metodo di consolidamento individuale di cui all'articolo 9 del CRR. |
| d) | Se del caso, gli enti pubblicano l'importo aggregato del quale i fondi propri effettivi sono inferiori a quanto richiesto in tutte le filiazioni non incluse nel consolidamento e le denominazioni di tali filiazioni. |

**Modello EU PV1: aggiustamenti per la valutazione prudente (PVA)** - Formato fisso

1. Gli enti che applicano il metodo di base per la determinazione dell'aggiustamento di valutazione supplementare per la valutazione prudente conformemente al capo III del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione[[6]](#footnote-6) pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettera e), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per la compilazione del modello EU PV1 di cui all'allegato V del presente regolamento di esecuzione.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di riga** | **Spiegazione** |
| Righe da 1 a 10 | AVA a livello di categoria  Gli AVA a livello di categoria per l'incertezza delle quotazioni di mercato, i costi di chiusura, i rischi del modello, le posizioni concentrate, i costi amministrativi futuri, la chiusura anticipata delle posizioni e il rischio operativo sono determinati rispettivamente a norma degli articoli da 9 a 11 e da 14 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione.  Per le categorie dell'incertezza delle quotazioni di mercato, dei costi di chiusura e dei rischi del modello, che sono soggette al beneficio della diversificazione di cui rispettivamente all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 7, e all'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101, gli AVA a livello di categoria sono indicati nelle colonne da a a EU e2 di questo modello come somma diretta dei singoli AVA prima del beneficio della diversificazione. I benefici di diversificazione conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 7, e all'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione sono inclusi nella colonna f) di questo modello. |
| 1 | Incertezza delle quotazioni di mercato  Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.  Gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato sono calcolati conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione. |
| 2 | Non applicabile |
| 3 | Costi di chiusura  Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.  Gli AVA per i costi di chiusura sono calcolati conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione. |
| 4 | Posizioni concentrate  Articolo 105, paragrafo 11, del CRR.  Gli AVA per le posizioni concentrate sono calcolati a norma dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione. |
| 5 | Chiusura anticipate delle posizioni  Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.  Gli AVA per le chiusure anticipate delle posizioni sono calcolati conformemente all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione. |
| 6 | Rischio del modello  Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.  Gli AVA per i rischi del modello sono calcolati conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione. |
| 7 | Rischio operativo  Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.  Gli AVA per il rischio operativo sono calcolati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione. |
| 8 | Non applicabile |
| 9 | Non applicabile |
| 10 | Costi amministrativi futuri  Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.  Gli AVA per i costi amministrativi futuri sono calcolati conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione. |
| 11 | Non applicabile |
| 12 | Totale degli aggiustamenti di valutazione supplementari  L'AVA totale da dedurre dai fondi propri a norma degli articoli 34 e 105 del CRR è indicato nella riga 12, colonna f), di questo modello. Tale importo è coerente con l'importo della riga 7 del modello EU CC1 e con l'importo della riga 5, colonna a), del modello EU LI2.  Per i portafogli soggetti al metodo di base di cui al capo III del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, l'AVA totale è pari alla somma degli importi delle righe da 1 a 10 di questo modello e degli importi calcolati conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento delegato (UE) 2016/101 per i portafogli soggetti all'approccio alternativo, se del caso.  Per i portafogli soggetti al metodo semplificato di cui al capo II del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, l'AVA totale nella colonna f) di questo modello è l'importo calcolato conformemente all'articolo 5 del suddetto capo. |
| **Lettera della colonna** | **Spiegazione** |
| Da a a e | **Ripartizione per CATEGORIA DI RISCHIO**  Gli enti attribuiscono le loro attività e passività valutate al valore equo incluse nel calcolo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 (all'interno e all'esterno del portafoglio di negoziazione) in base alle categorie di rischio seguenti: tassi di interesse, cambio, credito, strumenti di capitale e merci.  La ripartizione in queste colonne non comprende gli AVA calcolati a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione che sono indicati nelle colonne EU e1 ed EU e2 di questo modello. |
| EU e1 | **AVA a livello di categoria - Incertezza della valutazione: AVA per differenziali creditizi non realizzati**  Articolo 105, paragrafo 10, del CRR, e articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione.  L'AVA totale calcolato per i differenziali creditizi non realizzati ("AVA su CVA") e la sua attribuzione agli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello sono determinati a norma dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione. |
| EU e2 | **AVA a livello di categoria - AVA per costi di investimento e di finanziamento**  Articolo 105, paragrafo 10, del CRR e articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione.  L'AVA totale calcolato per i costi di investimento e di finanziamento e la sua attribuzione agli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello sono determinati a norma dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione. |
| f | **Totale a livello di categoria post-diversificazione**  Per i portafogli soggetti al metodo di base di cui al capo III del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, il totale a livello di categoria post-diversificazione comprende il totale degli AVA calcolati secondo il metodo di base per le attività e le passività valutate al valore equo incluse nel calcolo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione. Sono inclusi i benefici della diversificazione definiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101.  L'AVA totale nella riga 12, colonna f), di questo modello comprende gli importi calcolati conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento delegato (UE) 2016/101, per i portafogli soggetti all'approccio alternativo, se del caso.  Per i portafogli soggetti al metodo semplificato di cui al capo II del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, l'AVA totale nella riga 12 di questo modello è l'importo calcolato conformemente all'articolo 5 del suddetto capo. |
| g | **Di cui metodo di base totale nel portafoglio di negoziazione**  Per ciascuna categoria pertinente di AVA, per i portafogli soggetti al metodo di base di cui al capo III, del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, le quote di AVA derivanti da posizioni detenute nel "portafoglio di negoziazione": l'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un ente a fini di negoziazione o per coprire posizioni detenute a fini di negoziazione in conformità dell'articolo 104 del CRR.  I valori pubblicati includono i benefici della diversificazione definiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101. |
| h | **Di cui metodo di base totale nel portafoglio bancario**  Per ciascuna categoria pertinente di AVA, per i portafogli soggetti al metodo di base di cui al capo III, del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, le quote di AVA derivanti da posizioni valutate al valore equo in strumenti finanziari e merci non detenute nel portafoglio di negoziazione.  I valori pubblicati includono i benefici della diversificazione determinati a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione. |

1. Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623 ([GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:176:TOC)); [Regolamento - EU - 2024/1623 - IT - EUR-Lex (europa.eu)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202401623)). [↑](#footnote-ref-1)
2. Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19). [↑](#footnote-ref-2)
3. Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1). [↑](#footnote-ref-3)
4. Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1). [↑](#footnote-ref-4)
5. Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3). [↑](#footnote-ref-5)
6. Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54). [↑](#footnote-ref-6)